

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1834)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COSTA e DELLA PORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1974

Decorrenza della nomina a sottotenente dell'Arma dei carabinieri in s.p.e. degli ufficiali reclutati in base all'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, negli anni dal 1965 al 1970

ONOREVOLI SENATORI. — Sino al 1964 gli ufficiali dei Carabinieri reclutati attraverso i concorsi straordinari annuali si vedevano conferita l'anzianità al grado di sottotenente in servizio permanente effettivo con decorrenza dalla data di vincita del concorso.

Dal 1964 al 1970 a detti ufficiali (circa 100) reclutati dagli stessi concorsi straordinari riservati agli ufficiali inferiori di complemento ed ai marescialli in base all'articolo 9 della legge n. 1414 del 18 dicembre 1964 è stata attribuita, invece, l'anzianità nel grado di sottotenente in servizio permanente effettivo al termine del corso applicativo della durata di un anno (iniziato dopo aver vinto il relativo concorso) e, quindi, con oltre un anno di ritardo.

Dal 1° gennaio 1972 ha avuto effetto la legge n. 489 del 30 luglio 1973 che, modifi-

cando l'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, ha confermato che l'anzianità di nomina a sottotenente in servizio effettivo deve essere attribuita agli ufficiali inferiori di complemento ed ai marescialli con decorrenza dalla data in cui essi hanno vinto il concorso relativo per poi frequentare il corso.

È evidente che la nuova disciplina ha creato una sperequazione di trattamento tra gli ufficiali soltanto, a tutto danno di quelli che hanno vinto i concorsi svolti negli anni tra il 1964 e il 1970 (n. 100 ufficiali circa).

La retrodatazione della legge n. 489 del 1° gennaio 1965 e non già dal 1° gennaio 1972, come prevede la legge del 1973, costituisce un vero atto di giustizia che sottoponiamo alla vostra benevola attenzione con l'unito disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

*Articolo unico.*

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri degli ufficiali reclutati in base alle lettere b) e c) dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, che hanno partecipato ai concorsi banditi dal 1965 al 1970, decorre dalla data di approvazione della graduatoria dei concorsi medesimi.